



COMUNE DI ARTOGNE

Provincia di Brescia
Via IV Novembre n. 8 – CAP 25040 –
C.F. 00857830178 - P.IVA 00583310982
e-mail: info@comune.artogne.bs.it – <http://www.comune.artogne.bs.it>

Servizio di sgombero neve nella località turistica di Montecampione 1200-1800 per il periodo 01 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 - CIG Z212AEA08C

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – Oggetto del servizio.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve nel tratto di strada che parte da Montecampione 1200 e arriva a Montecapione 1800

ART. 2 – Durata del servizio

Il servizio viene affidato, a partire dal 01 gennaio 2020 al 31 maggio 2020, salvo proroghe a causa delle avverse condizioni meteo che la stazione potrà attivare alle stesse condizioni del contratto principale.

Con la partecipazione alla gara l'operatore economico accetta senza nessuna riserva quanto sopra indicato.

ART. 3 – Ammontare del servizio

L'ammontare presunto netto dell'appalto è pari ad € 20.500,00 che, per la natura stessa del servizio, è puramente indicativo e potrà di conseguenza variare in più o in meno senza limitazione alcuna e senza che la ditta aggiudicataria possa vantare diritti o pretese all'infuori del pagamento di quanto dovuto in base alle effettive prestazioni rese.

Le prestazioni saranno corrisposte in seguito alla presentazione dei rapporti di intervento nei quali dovrà essere indicato:

- il giorno di intervento
- le ore eseguite
- i mezzi utilizzati

I prezzi unitari fissati dalla stazione appaltante e soggetti applicazione dello sconto offerto sono:

- **sabbia di spargimento €/mc. 30,00**
- **sale di spargimento €/quintale 10,00**
- **lancianeve a fresa turbina con operatore €/ora 200,00**
- **mezzo di sgombraneve con operatore €/ora 100,00**
- **mezzo sgombraneve con spargisale e operatore €/ora 105,00**
- **pala gommata con operatore €/ora 130,00**

I prezzi comprendono il noleggio dei macchinari e tutte le prestazioni di manodopera necessaria (operatore ed eventuale idoneo numero di aiuti) per l'effettuazione del servizio; non verranno pertanto accettate, per alcuna ragione, liste di prestazione di manodopera aggiuntiva.

Inoltre i sopra indicati prezzi s'intendono comprensivi di reperibilità, interventi notturni, interventi festivi, oneri assicurativi, carburanti, ecc.... nulla escluso

ART. 4 – Modalità di pagamento e di contabilizzazione

La **contabilizzazione del servizio verrà effettuata a misura** applicando alle prestazioni eseguite, dimostrabili secondo quanto previsto nel presente capitolato, i prezzi unitari contrattuali (prezzi unitari di cui all'art. 3 - sconto offerto).

Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intendono sempre comprese le spese generali, l'alea e l'utile di impresa.

I pagamenti verranno effettuati, trimestralmente, a seguito di presentazione di regolare fattura, previa presentazione dei rapporti di intervento, vistata dal responsabile del comune.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i.

In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Comunale, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito previsti dal D. Lgs. 231/2002, spettano all'Appaltatore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'attuale normativa.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, in caso di non regolarità si procederà nei termini di legge;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

ART. 5 – Cauzione provvisoria e definitiva

Non viene richiesta la cauzione.

Resta inteso che ogni danni a persone e cose durante il servizio restano in capo all'operatore economico sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

ART. 6 – Gestione del personale

L'appaltatore deve destinare al servizio, oggetto del presente capitolato, personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire il buon andamento del servizio prestato.

Sarà onere dell'appaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti i mezzi per tutti gli eventuali turni di lavoro.

L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui svolgono i lavori suddetti.

In caso di inottemperanza accertata, il Comune provvederà alla prescritta segnalazione all'Ispettorato Provinciale del lavoro, assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione, scaduto il quale, il Comune potrà provvedere direttamente alla regolarizzazione, impiegando le somme dei canoni di appalto e della cauzione di cui all'articolo precedente, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento danni.

Rimane salva la possibilità dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali, assicurativi e contrattuali.

Il personale in servizio dovrà essere abilitato alla guida degli automezzi speciali per lo sgombero neve.

Dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto nei confronti dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Ogni segnalazione effettuata dal Comune, in questo senso, sarà impegnativa per l'appaltatore.

ART. 7 – Sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni previste nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 8 – Assicurazione e Responsabilità dell'appaltatore

La Ditta è l'unica responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguentemente all'esecuzione delle operazioni affidate. Pertanto la Ditta è tenuta a stipulare per la durata del contratto, che può essere annuale ma dovrà contenere con la clausola di rinnovo automatico, un'idonea polizza assicurativa, specifica per il servizio oggetto dell'appalto, oppure integrare le polizze già in suo possesso con clausola che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi derivanti dalla specificità dei servizi in questione e dai danni causati a terzi con massimali di € 500.000,00 per danni a cose, € 1.000.000,00 per danni a persone prodotte durante l'esecuzione del servizio, per un'idonea copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati.

La mancanza della polizza comporta il non pagamento del servizio.

Le polizze devono recare espressamente, o mediante appendice, il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

L'appaltatore è, altresì, completamente ed unicamente responsabile delle eventuali infrazioni a norme di legge sulla circolazione stradale.

Le garanzie assicurative, di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni eventualmente causati dalle imprese subappaltatrici qualora il subappaltatore non presenti analoga polizza assicurativa.

ART. 9 – Coordinamento del servizio

L'operatore economico dovrà organizzare autonomamente le uscite secondo le previsioni meteo, previo consenso da parte della stazione appaltante, quindi prima di procedere al servizio lo stesso dovrà avvisare (anche telefonicamente) l'intento di procedere al servizio.

In caso di mancanza del consenso della stazione appaltante il servizio svolto non potrà essere redicontato e quindi le relative spese restano in capo all'appaltatore.

ART. 10 – Adempimenti specifici dell'appaltatore

Saranno a completo carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- a. pagamento di indennizzi ai proprietari dei fondi posti lungo le strade comunali per eventuali danni cagionati, conseguenti agli interventi da eseguirsi ed al passaggio con materiali e mezzi di qualsiasi genere;

ART. 11 – Penali

In caso di inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato, di ritardo da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio e per ogni lavoro mal eseguito, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale che potrà variare da un minimo di € 10,00 fino a € 500,00 a giudizio inappellabile dell'amministrazione.

Qualora per qualsiasi ragione il servizio presentasse delle deficienze e manchevolezze, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente o a mezzo di altre Ditte, ad effettuare il servizio di sgombero neve addebitando alla Ditta appaltatrice le relative spese ed i maggiori oneri derivanti, con riserva di procedere alla rescissione del contratto ed alla richiesta in via giudiziaria dei danni subiti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

ART. 12 – Subappalto

L'affidamento in subappalto è consentito qualora, per necessità straordinarie, l'impresa intendesse servirsi di mezzi noleggiati a caldo, previa l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante.

L'indicazione di cui al punto precedente lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario.

La disciplina del subappalto contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. trova applicazione nell'ambito del presente appalto di servizi.

L'appaltatore dovrà provvedere al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

ART. 13 – Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. 14 – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore, in caso di aggiudicazione del servizio, ha l'obbligo di avere un ricovero mezzi entro un raggio non superiore a 10 km dalla sede municipale.

L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la sede giuridica dell'impresa; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, con espresso esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni addebito in ordine ad eventuali recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

L'appaltatore deve, altresì, comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

ART. 15 – Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 10 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione del servizio;
- b. inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi ed alle modalità d'esecuzione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione del servizio e mancata ripresa, senza giustificato motivo, da parte dell'appaltatore;
- f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle regole in materia di subappalto;
- g. non rispondenza dei mezzi utilizzati alle specifiche di contratto e alle finalità del servizio.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di fallimento o di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato.

ART. 16 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della vigente normativa in materia, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima del pagamento.

ART. 17 – Norme generali

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici servizi.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

ART. 18 – Controversie

Qualora sorgano delle contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore, la definizione delle controversie è affidata al giudice competente.

Nelle more di risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutare di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 19 - Nuovi Prezzi

Nel caso in cui si verificasse la necessità di eseguire lavori e provviste per le quali non fosse stato previsto il relativo prezzo, si farà riferimento all'elenco prezzi desunto da Prezziario opere edili della provincia di Brescia n° 1 - 2019, che resta fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto.

In ogni caso, detti nuovi prezzi saranno sempre soggetti al ribasso d'asta praticato per l'appalto principale e si giudicheranno applicabili per qualunque successiva occorrenza.

ART. 20 - Ulteriori obblighi dell'appaltatore ai sensi della L. n°136/2010.

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

Il vincolo contrattuale con l'impresa aggiudicataria si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

ART. 21 – Mezzi

Le operazioni di sgombero neve devono avvenire principalmente con mezzi attrezzati a tale scopo. Il carico ed il trasporto neve, se necessario in seguito a nevicate di natura eccezionale o per il crearsi di cumuli di neve che arrechino intralcio al pubblico passaggio di persone e mezzi, sarà eseguito con mezzi meccanici, con stoccaggio provvisorio fino a scioglimento presso area pubblica da stabilirsi.

L'impresa appaltatrice dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati, e sarà pertanto unica responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità.

I mezzi dovranno essere regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile per la circolazione su strade pubbliche e provvisti di conformità CE, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrati e con a disposizione di tutto quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.

I mezzi dovranno essere adeguati alla dimensione delle strade comunali.

ART. 22 – Modalità di sgombero neve su strade, piazze e parcheggi

Oltre le modalità di intervento sopra indicate l'operatore dovrà intervenire nei seguenti casi senza nessuna necessità di richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Lo sgombero della neve dal piano carreggiabile dovrà, di regola, essere eseguito ogni qualvolta essa abbia raggiunto l'altezza di cm 10 (dieci centimetri).

L'intervento preventivo antighiaccio dovrà anche essere effettuato ogni qualvolta le strade si presentassero ghiacciate o le rigide temperature potrebbero causare situazioni di tratti ghiacciati.

Lo spargimento del sale dovrà essere eseguito sui tratti in cui si sarà formato il ghiaccio in maniera tempestiva nelle prime ore del giorno proseguendo l'operazione anche durante la giornata se necessario.

L'eventuale spargimento di sale sulle strade dovrà essere eseguita con cura senza lasciare spazi liberi e senza sovraccaricare il piano transitabile, ma spargendo solo la giusta dose.

Tutti gli interventi devono essere eseguiti impiegando le lame con massima apertura possibile ed assicurando, per ogni "passata", lo sgombero di almeno una corsia. Il servizio dovrà continuare durante il giorno e la notte ininterrottamente fino alla completa pulitura delle strade.

I conduttori dei mezzi dovranno avere la capacità di muoversi autonomamente senza la direzione specifica degli Uffici Comunali preposti al servizio.

ART. 23 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio oggetto del presente capitolato e deve garantire la disponibilità dei mezzi e degli operai necessari per il corretto svolgimento del servizio.

L'appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, qualora si verificano impreviste situazioni che possano compromettere la pubblica incolumità e che in qualunque modo vengano segnalate all'appaltatore, all'esecuzione degli interventi attuabili o quantomeno alla apposizione della segnaletica, dandone al più presto comunicazione al personale stradale addetto alla sorveglianza.

L'appaltatore dovrà garantire, nel caso di forti nevicite o di nevicite prolungate, la sostituzione del personale impiegato con altro personale turnante senza interruzioni del servizio e senza ulteriori costi.

L'appaltatore deve adottare a sue spese, durante l'esecuzione del servizio di sgombero neve e di trattamenti antighiaccio e durante i trasferimenti dei mezzi impiegati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli autisti, operai e cose loro, nonché del personale dell'Amministrazione Comunale addetto alla sorveglianza ed eventualmente viaggiante sui mezzi dell'impresa appaltatrice, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di ogni mezzo e attrezzatura; gli oneri per il montaggio - smontaggio, collaudo delle lame e/o apparecchiature relative, nonché il montaggio - smontaggio e collaudo del mezzo spargisale.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli automezzi, nonché delle attrezzature per sgombero e/o spargimento, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo

Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme vigenti in materia.

L'appaltatore provvederà a segnalare quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio.

ART. 24 – Facoltà dell'Ente appaltante di utilizzo di mezzi integrativi

In casi di carenza ed imperfezione dei mezzi per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l'applicazione della penale. Anche per eventuali interventi per la rimozione di strati ghiacciati l'Amministrazione Comunale potrà fare intervenire, a proprie spese, mezzi di altre imprese.

ART. 25 – Richiamo alle norme e leggi

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate ed integralmente applicabili tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici.

L'Appaltatore
per accettazione senza riserve

Il Committente
